

La circolare dell'Ade sulla regolarizzazione delle omissioni alla luce delle novità normative

DS6901

DS6901

Il ravvedimento riguarda tutti

Dal mancato perfezionamento all'integrazione dell'istanza

DI GIULIANO MANDOLESI

Riapertura del ravvedimento speciale per gli anni d'imposta 2021 e precedenti ad ampio raggio: l'istituto è utilizzabile sia da chi non ha perfezionato in precedenza la procedura, sia per integrare la regolarizzazione di omissioni diverse da quelle già sanate ed anche per coloro che sono decaduti dal beneficio della precedente dilazione (ma per regolarizzare violazioni diverse).

Per l'anno d'imposta 2022 porte chiuse ai rimborsi: chi ha già regolarizzato omissioni con il ravvedimento ordinario (invece di quello speciale) non può richiedere indietro quanto già versato fino al 29 febbraio 2024.

Queste sono le principali informazioni fornite dall'agenzia delle entrate con la circolare 11/E pubblicata ieri ed avente ad oggetto i chiarimenti sull'utilizzo del ravvedimento speciale in conseguenza delle novità normative introdotte dal dl 215/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18/2024, e dal dl 39/2024.

È opportuno ricordare che la disposizione in commento, nativa con l'art. 1 commi da 174 a 178 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023), consente di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali, con riferimento ai tributi amministrati dall'agenzia delle entrate, con una riduzione delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo edittale. Sia per quanto riguarda l'estensione dell'istituto agevolativo per l'anno fiscale 2022 sia per la riapertura delle annualità precedenti, entro il prossimo 31 maggio chi vuole aderire dovrà rimuovere le irregolarità e versare la prima o unica rata del dovuto.

Perimetro ampio per l'anno 2021 e precedenti. Nel documento prodotto dall'agenzia delle entrate vengono individuate quattro casistiche di soggetti che possono utilizzare il meccanismo agevolativo.

Il primo riguarda i contribuenti che non hanno perfezionato la precedente procedura di regolarizzazione, non avendo posto in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini del relati-

vo perfezionamento.

Il secondo gruppo di possibili fruitori sono invece quelli che hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni.

La terza invece comprende soggetti che hanno sempre perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente alle violazioni commesse in alcune annualità, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità in precedenza non regolarizzate.

L'ultimo caso riguarda i contribuenti che hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, ma siano decaduti dal beneficio della rateazione, a causa del mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima, purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate (riferibili ad annualità diverse da quelle già interessate dalla precedente regolarizzazione o alle medesime annualità).

Niente rimborsi per il 2022. Nella circolare in commento relativamente l'estensione dell'istituto anche per la regolarizzazione di violazioni per l'anno d'imposta 2022, viene specificato che restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe (ossia al 29 febbraio) e non si dà luogo a rimborso. Per il resto il meccanismo non subisce modifiche rispetto l'originaria versione dell'istituto, le omissioni vanno rimosse entro il 31 maggio prossimo data in cui si dovrà corrispondere anche imposte e sanzioni dovute. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro la citata data o con 4 rate, la prima scadente sempre il 31 maggio e le restanti il successivo 30 giugno, il 30 settembre ed il 20 dicembre.

© Riproduzione riservata

